

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

Definizione dell'attività – art. 5 L.R. 16/2004 e successive modifiche

Si definiscono Strutture ricettive alberghiere: gli alberghi, le residenze turistico – alberghiere (R.T.A.) e i Condhotel.

Sono denominati **Alberghi o Hotel** le strutture a gestione unitaria aperte al pubblico che, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, forniscono **alloggio servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in camere, suite o unità abitative fornite di servizio autonomo di cucina, destinate alla ricettività**. La capacità ricettiva può riguardare le unità abitative in misura non superiore al 40% del totale.

Sono denominate **Residenze turistico-alberghiere** (R.T.A.) e possono utilizzare la specificazione “**Residence**”, quelle strutture che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventuale ristorazione, in unità abitative costituite da uno o più locali, fornite di servizio autonomo di cucina, camere o suite. La capacità ricettiva può riguardare camere o suite in misura non superiore al 40% del totale.

Sono denominati **Condhotel** le strutture ricettive alberghiere esistenti che in seguito ad intervento di riqualificazione si configurino come strutture ricettive alberghiere aperte al pubblico, a gestione unitaria, composte da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina. Tali strutture sono disciplinate da una legge regionale apposita (la L.R. 3/2019) e dalla Delibera di Giunta regionale n. 1698/2021, che approva lo schema tipo di disciplinare per la gestione unitaria ed integrata dei servizi del Condhotel, degli alloggi a destinazione ricettiva e delle unità abitative ad uso residenziale.

Inizio Attività

Per aprire un'attività alberghiera ci si deve rivolgere al Comune in cui è ubicata la struttura, presentando una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in modalità telematica, attraverso la piattaforma online [Accesso Unitario](#).

In caso di mancato avvio dell'attività entro 180 giorni dalla presentazione della segnalazione, la stessa perde efficacia, fatte salve le responsabilità civili, penali ed amministrative derivanti dalla gestione abusiva dell'attività.

Specificazioni tipologiche aggiuntive

Le strutture ricettive alberghiere possono assumere la specificazione di:

- **motel**: alberghi particolarmente attrezzati per l'alloggiamento, rimessaggio e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, assicurando uno **standard minimo di servizi di autorimessa** nonché servizi di primo intervento, di assistenza meccanica, rifornimento di carburante, ristorante o tavola calda e fredda, bar; i posti macchina e/o imbarcazione dovranno essere in numero pari al numero delle camere, con una maggiorazione del 10%.
- **meublé o garni**: alberghi che **forniscono il solo servizio di alloggio** e normalmente di **prima colazione, senza servizi di ristorazione interna**;
- **centro benessere**: alberghi dotati di impianti e attrezzature per fornire **servizi specializzati per il relax ed il benessere psicofisico**;
- **beauty farm**: alberghi che forniscono servizi specializzati finalizzati a **cicli di trattamenti dietetici ed estetici**;
- **villaggio-albergo**: aziende alberghiere aventi centralizzazione dei servizi in funzione di **più stabili, facenti parte di uno stesso complesso ed inseriti in area attrezzata per soggiorno e svago della clientela** e in possesso delle seguenti dotazioni: piscina, piscina bimbi (o, in alternativa, spiaggia riservata), vasca o vasche idromassaggio con posti pari al 5% della capacità ricettiva o frazione con almeno 4 posti, area gioco bimbi con almeno 4 tipi di giochi disponibili;

- **centro congressi:** alberghi dotati di strutture, attrezzature e servizi **specializzati per l'organizzazione di manifestazioni congressuali e convegni**,
- **albergo diffuso:** strutture alberghiere a gestione unitaria, ubicate in centri storici di comuni fino a 5.000 abitanti. È possibile attivare alberghi diffusi anche in comuni fino a 8.000 abitanti purché sia rilasciato dalla Regione specifico nulla osta per l'attivazione di tali strutture. Gli alberghi diffusi sono strutture **non composte da un unico edificio, ma facenti capo ad una organizzazione unitaria, costituite da almeno un locale di ricevimento in cui sia presente una sala comune con servizio di bar e/o ristorazione e 7 unità**, ricettività in camere o unità abitative dotate di uso cucina fornita in alloggi ubicati in esercizi separati, con medesima identità interna ed esterna, ubicati in area prevalentemente pedonale, poste ad una distanza media non superiore a 300 metri circa.
- **albergo termale:** strutture che forniscono in modo stabile servizi termali, sede di attività termale autorizzata.

Possono inoltre acquisire la specificazione tipologica di **residenza d'epoca** le strutture ricettive alberghiere che siano realizzate in edifici assoggettati ai vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e che siano arredate prevalentemente con mobili d'epoca a cui si riferiscono, fatti salvi impianti, dotazioni tecnologiche e servizi.

Particolari specificazioni aggiuntive (**centro benessere, beauty farm, centro congressi**) possono essere utilizzabili da strutture con un livello di classificazione minimo tre stelle che forniscano i particolari servizi indicati nella tabella C (Centro Congressi) allegata alla DGR 916/2017, nelle tabelle D (Beauty farm) ed E (Centro Benessere) allegate alla DGR 1017/2009.

Gestione unitaria

Per **gestione unitaria** di una struttura ricettiva si intende la gestione che fa capo ad un unico soggetto per la fornitura sia dei servizi principali, quelli relativi all'alloggio, sia degli ulteriori servizi forniti, anche qualora la fornitura dei servizi diversi da quello di alloggio sia affidata ad altro gestore, purché lo stesso sia in regola con gli adempimenti prescritti per la tipologia di servizio erogato, ove prevista, e sia stipulata un'apposita convenzione che regoli i rapporti con il fornitore del servizio di alloggio, in capo al quale resta la responsabilità di garantire la coerenza della gestione dell'attività complessiva e dei servizi al livello di classificazione ottenuto dalla struttura ricettiva.

Periodi di apertura

I periodi di apertura delle strutture ricettive all'aria aperta sono distinti in **annuali** e **stagionali**:

- per apertura **annuale** si intende un periodo di apertura di almeno nove mesi complessivi nell'arco dell'anno solare;
- per apertura **stagionale** si intende un periodo di apertura **non inferiore a 3 mesi consecutivi e non superiore complessivamente a 9 mesi** nell'arco dell'anno solare;

Somministrazione e forniture

Unitamente al servizio ricettivo si può effettuare la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e anche a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. In tal caso non occorre una SCIA ulteriore ma occorre la **notifica sanitaria***. Si può provvedere alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli, gadget e souvenir alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.

Per la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico è invece obbligatoria un'apposita SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico (L.R. 14/2003 e s.m.i.), e il deposito di una **notifica sanitaria***.

***Notifica sanitaria:** comunicazione dell'operatore del settore alimentare, nella quale è attestato il rispetto dei requisiti generali e specifici richiesti dalla normativa comunitaria in relazione all'attività svolta. I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ivi contenute sono di competenza dell'Azienda USL.

Classificazione delle strutture ricettive alberghiere

Le strutture alberghiere sono **classificate**, attraverso un numero di stelle crescente a seconda dei requisiti posseduti e dei servizi forniti, nel modo seguente:

- **alberghi:** 1, 2, 3 stelle, 3 stelle superior (3 s), 4 stelle, 4 stelle superior (4s), 5 stelle e 5 stelle lusso;
- **residenze turistico-alberghiere:** da 2 a 4 stelle;

La tabella di classifica è contenuta nella Delibera di Giunta regionale n. 1017/2009. Occorre possedere TUTTI i requisiti indicati per il livello di classifica, tranne quei requisiti "fungibili" per i quali è specificato quanti requisiti di quel tipo occorre possedere.

La dichiarazione di classificazione è allegata alla segnalazione certificata di inizio attività. Il Comune, qualora accerti la non corrispondenza dei requisiti posseduti ai contenuti della dichiarazione, procede d'ufficio alla loro rettifica e all'assegnazione della classificazione, fatte salve eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

Deroghe ad alcuni parametri di classifica per alberghi con certificazione di qualità ambientale.

In caso di alberghi con certificazione di qualità ambientale, riconosciuta a livello europeo, internazionale, o dalla Regione Emilia-Romagna (es. VISIT), alcuni parametri previsti per livello di classifica sono derogabili in conformità alle norme tecniche di qualità applicate. In questi casi, è obbligatoria l'esposizione in modo ben visibile del marchio di qualità ambientale e, in sede di commercializzazione, l'esplicita indicazione della natura di albergo ecologico.

Se non si possiede tale certificazione, la frequenza del cambio della biancheria da letto, bagno, cucina, pranzo, può essere ridotta, per scelta del cliente, con un limite minimo di un cambio alla settimana.

Numero minimo e definizione di alloggi

Per le strutture alberghiere il **numero minimo di alloggi** è di **sette unità**. Data l'unitarietà della struttura alberghiera **non è consentito il frazionamento e/o la vendita frazionata di parti dell'edificio alberghiero**.

Alloggi: Sono considerati alloggi camere, suites, junior suites, unità bicamera e unità abitative con uso cucina.

Suite: La suite è una sistemazione abitativa composta da almeno tre vani: camera, bagno privato, soggiorno, dotata di almeno due posti letto. Le dimensioni minime sono: due posti letto (1,2,3,3s stelle): 23 mq.; 4s-5 stelle: 28 mq.;

Junior suite: Le junior suite sono camere con bagno privato composte da un locale unico in cui una parte è allestita a soggiorno, dotata di almeno due posti letto; la dimensione minima per due posti letto (1,2,3 stelle): 18 mq; 4-5 stelle: 20 mq;

Unità bicamera: alloggio composto da due camere, generalmente con bagno in comune, la capacità ricettiva delle stanze corrisponde a quella prevista per le normali stanze singole o doppie; la presenza di un eventuale disimpegno non potrà essere conteggiata.

Unità abitativa con uso cucina: alloggio con zona giorno, uso cucina, zona notte, in locale unico o in locali separati, e bagno. Le dimensioni sono valide per alberghi ed R.T.A..

Superfici, cubature minime e capacità ricettiva

Alle **nuove strutture** ricettive alberghiere e a quelle oggetto di **ristrutturazione radicale** si applicano i seguenti parametri:

Unità abitative con uso cucina

Due posti letto - (1,2,3,3s stelle) 22 mq., (4,4s,5 stelle) 26 mq.; tre posti letto - (1,2,3,3s stelle) 26 mq., (4,4s,5 stelle) 30 mq.; quattro posti letto -(1,2,3,3s stelle) 30 mq., (4,4s,5 stelle) 36 mq. In caso di nuove unità abitative con uso cucina composte da più locali, fatti salvi i parametri di capacità ricettiva sopraindicati che determinano in ogni caso il parametro per il calcolo della capacità ricettiva, le camere da letto non potranno avere una dimensione inferiore a 8 mq. per un posto letto autorizzato e 12 mq. per due posti letto autorizzati.

Camere

Superfici (dimensioni al netto dei bagni):

- 8 mq per le camere ad un posto letto (incrementate a 9 mq per le strutture a quattro stelle, quattro stelle superior e cinque stelle);
- 14 mq per le camere a due posti letto (incrementate a 15 mq per le strutture a quattro stelle e quattro stelle superior e incrementate a 16 mq per le strutture a cinque stelle).

Ulteriori posti letto autorizzati

Per poter autorizzare ulteriori posti letto negli alloggi devono essere garantiti almeno 6 mq. aggiuntivi per posto letto per le strutture fino a 3 stelle superior, 8 mq. per le strutture a 4, 4s-5 stelle, 10 mq. per strutture a cinque stelle lusso.

Alle strutture già esistenti, se non oggetto di ristrutturazione radicale, è consentito il mantenimento delle superfici esistenti di camere e di unità abitative purché non inferiori ai parametri definiti nelle Delibere di Giunta regionale n. 916/2007 e n. 1017/2009.

Letto aggiunto

Negli alloggi è possibile l'utilizzo di un lettino per minori di 12 anni al di fuori dei parametri di capacità ricettiva stabiliti. I lettini aggiunti vanno rimossi al momento della partenza dell'ospite o, nel caso di letti a scomparsa, ripiegati nell'apposito contenitore o richiusi in caso di poltrone/divani letto.

Requisiti dei servizi igienici

I bagni di nuova costruzione a servizio degli alloggi devono essere dotati di: lavabo, vaso, bidet e vasca o doccia, possono essere divisi anche in più locali, vaso e bidet devono essere posizionati nello stesso locale. La dimensione dei bagni deve essere di almeno 3 mq. per le strutture ricettive fino a 3 stelle superior e 4 mq per le strutture a 4, 4s, e 5 mq. per strutture a cinque stelle. In caso di servizi igienici già esistenti, si applicano i parametri previsti dalle delibere n. 916/2007, n. 1017/2009, n. 1301/2009 e n. 1565/2013.

Accessibilità

Per le strutture di nuova realizzazione, per tutti i livelli di classifica, è obbligatorio un idoneo accesso a livello stradale o facilitato, la presenza di un ascensore a norma per i portatori di disabilità conforme ai limiti stabiliti dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13 e al D.M. 14 giugno 1989, n. 236, qualora gli alloggi attrezzati per i portatori di disabilità non siano al pianterreno. Il numero degli alloggi e dei bagni attrezzati deve essere conforme ai limiti stabiliti dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13 e al D.M. 14 giugno 1989, n. 236. Per tutti i livelli di classifica, inoltre, è previsto il trasporto dei bagagli in camera, in caso di ospiti portatori di disabilità.

Dipendenze

È possibile attivare dipendenze di strutture ricettive alberghiere, ubicate nelle immediate vicinanze della casa-madre **di norma non superiore a 100 metri e composte da almeno 4 alloggi**. Per attivare le dipendenze occorre effettuare separata SCIA. La classificazione delle dipendenze è effettuata sulla base di servizi e dotazioni effettivamente presenti nella dipendenza mentre per i servizi di carattere generale, si fa riferimento ai servizi forniti dalla casa madre. La classificazione della dipendenza non può essere superiore a quella della casa madre né inferiore di oltre un livello a quella della casa madre. Le strutture aggiuntive ubicate nella stessa area cortilizia che non hanno le caratteristiche per essere autorizzate quali dipendenze concorrono a formare il livello complessivo dei servizi per la definizione della classificazione dell'intera struttura. Gli alloggi di ogni dipendenza devono essere ubicati in uno stesso edificio e, se la struttura ricettiva è ubicata in una parte dell'immobile, deve avere un accesso riservato.

Marchio -Targa

La Regione ha adottato un marchio per connotare l'attività di albergo e di residenza turistico – alberghiera in Emilia-Romagna con Determina dirigenziale n. 14994 del 14 novembre 2007. All'esterno della struttura deve essere esposta in modo ben visibile la targa con il marchio approvato, compresa la specificazione tipologica aggiuntiva e il numero di stelle della struttura.

I file del marchio possono essere scaricati al seguente link [Marchio identificativo regionale per le strutture alberghiere](#).

I file contenuti nella cartella sono apribili solamente da programmi che gestiscono la grafica vettoriale e sono destinati alle aziende grafiche per la realizzazione delle targhe.

E' possibile anche consultare il Manuale di Immagine coordinata contenente tutte le specifiche e le indicazioni per l'utilizzo del marchio [Manuale applicativo di immagine coordinata per la ricettività alberghiera](#).

Adempimenti, obblighi e vincoli del gestore:

- comunicazione dati consistenza ricettiva e movimento dei clienti al Servizio statistica regionale - [Contatti per singolo capoluogo di provincia](#);
- comunicazione delle generalità delle persone alloggiate alla locale autorità di Pubblica Sicurezza, entro 24 ore, ai sensi dell'art.109 del TULPS e conservazione dei files previa procedura di autenticazione nel sito internet del progetto "[Alloggiati web](#)" (abilitazione richiesta dai titolari alla Questura);
- comunicazione dei periodi di apertura e chiusura della struttura, da effettuarsi entro il 1° ottobre per l'anno successivo, solo in caso di variazione della precedente comunicazione; le eventuali variazioni possono essere comunicate al Comune durante tutto l'anno, con un preavviso di almeno 5 giorni prima del verificarsi dell'evento, attraverso la piattaforma "[Accesso Unitario](#)";
- i prezzi dei servizi praticati devono essere riepilogati in una tabella esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento. Il modulo è scaricabile dal sito regionale [Tabella-prezzi da esporre nelle strutture ricettive — Imprese \(regione.emilia-romagna.it\)](#). I prezzi indicati nella tabella devono essere quelli applicati in quel momento e valgono come prezzi massimi;
- comunicazione preventiva al Comune di ogni variazione degli elementi dichiarati in sede di segnalazione certificata d'inizio attività;
- consentire l'accesso agli incaricati del Comune, in ogni momento anche mediante sopralluoghi, per verificare che le strutture siano in possesso dei requisiti dichiarati e che l'attività sia svolta in modo conforme a quanto previsto dalla normativa vigente (L. R. 16/04 e s m i, D.G.R n. 2150/04, modificata dalle DGR 803/2007 e DGR 417/2018- vedi testo coordinato approvato con DD 4917/2018- , Regolamenti comunali e strumenti urbanistici comunali);
- l'apertura e la gestione della struttura è subordinata alla stipula, da parte del titolare o gestore, di un'assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti e al suo periodico rinnovo. In caso di inottemperanza a quest'obbligo il Comune sospende l'esercizio dell'attività fino a che non si sia ottemperato;
- attuazione delle misure di controllo previste dalla DGR 1115/2008 "Approvazione linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della legionellosi";
- non è più prevista la comunicazione dei prezzi massimi alla Provincia né l'esposizione dei cartellini prezzi nelle camere.

REQUISITI

REQUISITI SOGGETTIVI

- Essere proprietario o avere ad altro titolo la disponibilità dell'immobile oggetto della struttura ricettiva;

REQUISITI OGGETTIVI

- I locali devono essere in possesso del Certificato di conformità edilizia ed agibilità, o documentazione equipollente indicata dal Comune in base alla normativa vigente, e deve essere conforme alle vigenti normative in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, a

- iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della Camera di Commercio;
- Essere in possesso dei requisiti morali di cui al R.D. 773/1931 (TULPS);
- Non sussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione;
- avere stipulato e rinnovare periodicamente un'assicurazione per rischi di responsabilità civile a tutela dei clienti;
- Nel caso in cui la gestione dell'attività e/o di singoli servizi sia affidata a rappresentanti, questi devono essere in possesso dei requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attività.

- quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici nonché a quanto previsto dalla Delibera di Giunta regionale n. 916/2007, così come modificata ed integrata dalla n., 1017/2009, 1301/2009, 1565/2013;
- A seconda del livello di classifica, la struttura alberghiera deve possedere i requisiti strutturali e di servizio indicati nella tabella allegata alla Delibera di Giunta regionale n. 1017/2009;
 - Per le strutture alberghiere il numero minimo di alloggi è di sette unità.
 - Non è consentito il frazionamento e/o la vendita frazionata della struttura alberghiera;
 - è obbligatorio esporre all'esterno della struttura una targa identificativa con il segno distintivo corrispondente alla struttura ricettiva ed al numero di stelle della struttura, con l'eventuale specificazione tipologica dichiarata (vedi paragrafo MARCHIO-TARGA);
 - la struttura alberghiera è soggetta al vincolo alberghiero di cui alla L.R. 28/1990. Il vincolo può essere rimosso quando sia dimostrata la non convenienza economica di gestione dell'azienda ricettiva, secondo i criteri e con le modalità stabiliti da Comune.

PROCEDIMENTI

Per tutte le istanze relative all'attività di struttura ricettiva alberghiera, si deve utilizzare la piattaforma [Accesso Unitario](#), selezionando il SUAP del Comune territorialmente competente.

NORMATIVA

Si possono consultare i seguenti siti: "[Normattiva](#)" per le norme statali, per le leggi regionali <https://demetra.regione.emilia-romagna.it> e per gli altri atti regionali <https://imprese.regione.emilia-romagna.it/turismo/doc/normativa/alberghi> :

- **L.R. 28 luglio 2004, n. 16** - Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità. Strutture alberghiere ed extra-alberghiere;
- **Delibera della Giunta regionale n. 916 del 25 giugno 2007** - Disciplina gli standard strutturali e di esercizio per l'autorizzazione e la classificazione delle strutture ricettive alberghiere;
- **Determina del responsabile del Servizio n. 14994 del 14 novembre 2007** - approvazione dei marchi identificativi delle strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta nonché dei marchi relativi alle specificazioni tipologiche aggiuntive;
- **DGR 20/07/2009 n. 1017** - Requisiti e standard strutturali per l'esercizio delle strutture ricettive alberghiere e delle relative specificazioni tipologiche aggiuntive;
- **Delibera della Giunta regionale n.1301 del 14 settembre 2009** - Modifica delibera G.R. n. 1017/09 per mero errore materiale;
- **Delibera della Giunta regionale n. 1565 del 4 novembre 2013** - Modifica della delibera di Giunta regionale n. 1017/2009 inerente "Requisiti e standard strutturali per l'esercizio delle strutture ricettive alberghiere e delle relative specificazioni tipologiche aggiuntive";
- **DGR n. 877 del 31 maggio 2019** - Accordo 17 aprile 2019 conferenza unificata - approvazione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;



- **Determina del responsabile del Servizio n. 10585 del 20 ottobre 2009 - L.R. 16/2004** - Sostituzione modulistica relativa alla classificazione delle strutture ricettive alberghiere approvata con determina n. 10946/07;
- **Delibera della Giunta Regionale n. 1753 del 31 ottobre 2016** - Disposizioni in materia di disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità in attuazione della Legge Regionale 28 luglio 2004, n. 16 e s.m.i.;
- **Determina dirigenziale n. 20997 del 29 dicembre 2016** - Approvazione modelli delle tabelle prezzi da esporre nelle strutture ricettive;
- **Delibera di Giunta regionale n. 1156 del 23 luglio 2018** - L.R. N. 16/2004 e s.m.i. - Art. 21 comma 3 lett. d) - Approvazione modalità e termini per la comunicazione dei periodi di apertura e chiusura delle strutture ricettive e dei bed and breakfast;
- **Delibera della Giunta regionale n.1515 del 23 ottobre 2012** - Modifica della tipologia ricettiva denominata "Albergo Diffuso", normata con la delibera di Giunta regionale n. 916/07 "Approvazione degli standard strutturali e dei requisiti dell'esercizio per l'autorizzazione e la classificazione delle strutture ricettive alberghiere";
- **Legge regionale n. 28 del 9 aprile 1990** - Disciplina del vincolo di destinazione delle aziende ricettive in Emilia-Romagna;
- **Delibera di Giunta regionale n. 2127 del 22 novembre 2019** - L.R. 16/2004 e s.m.i., art. 3, comma 2 - Integrazione della Deliberazione di G.R. 916/2007 e s.m.i.- Approvazione delle disposizioni in merito alle modalità di esercizio e alla gestione unitaria delle residenze turistico-alberghiere frazionate prima della pubblicazione della deliberazione n. 916/2007;

Per il Condhotel:

- **Legge Regionale n. 3 del 23 aprile 2019** - Disciplina per l'avvio e l'esercizio dei Condhotel e per il recupero delle colonie;
- **Delibera di Giunta regionale n. 1698 del 25 ottobre 2021** - L.R. n. 3/2019 e s.m.i. - art. 3, comma 1, lett. d) - Approvazione dello schema-tipo del disciplinare per la gestione unitaria ed integrata dei servizi del Condhotel, degli alloggi a destinazione ricettiva e delle unità abitative ad uso residenziale;